

DECRETO - LEGGE

“Disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;

Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17;

Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4 in corso di conversione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, nonché di prevedere misure a tutela delle imprese fornitrice delle grandi imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e che sono sottoposte ad amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)

1. Alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, è concessa a titolo gratuito, senza valutazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino alla misura:

- a)* dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
- b)* del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al primo comma devono aver prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 70% del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1. A tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal Presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dotti commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza, alla data della richiesta della garanzia del Fondo, del requisito di cui al primo periodo.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data di entrata in vigore del presente decreto, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 2

(Istituzione del Fondo contributo in conto interesse per le imprese dell'indotto)

1. Sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1 può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Il predetto contributo è riconosciuto alle piccole medie imprese come definite dall'articolo 1, ai sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") ed è pari al valore complessivo, attualizzato alla data di concessione dell'aiuto, della differenza tra gli interessi calcolati, nell'arco dell'intera durata dell'operazione, al tasso contrattuale e gli interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al 50% per

cento del tasso contrattuale. Per l'attualizzazione, si applica il vigente tasso, determinato in conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

2. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al comma 1, il tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore all'operazione finanziaria non può essere superiore al tasso di interesse medio praticato, nell'ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa, ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili. A tal fine, il soggetto finanziatore che concede l'operazione finanziaria oggetto della richiesta della garanzia di cui all'art. 1 e del contributo di cui al comma 1 è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo nonché individuato il soggetto incaricato della relativa gestione, i cui oneri sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento di cui al comma 4.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a **15** milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024/2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

ART. 3

(Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva)

1. I crediti vantati dalle imprese, o dai cessionari di tali crediti, nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi e dell'insolvenza, se anteriori all'ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 166 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza in ordine agli atti, ai pagamenti compiuti e alle garanzie prestate dal debitore, non sono soggetti a revocatoria i pagamenti dei crediti di cui al comma 1 effettuati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di apertura della procedura.

ART. 4

(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica)

1. Ai lavoratori subordinati, **impiegati alle dipendenze** di datori di lavoro del settore privato che sospongono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività

lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale **di cui all'articolo 1**, è riconosciuta, per il 2024, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane.

2.Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al precedente comma 1 è individuato nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione, il settanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

3.Al fine di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori.

4.Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al precedente comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro, previa comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all'accordo quadro di cui al comma 4 del presente articolo, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione del reddito all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui al **comma 2**.

5.Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

6.I periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati ai sensi del presente articolo non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui al medesimo decreto legislativo.

7.Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall'INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

8.Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al

monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 5

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Relazione Illustrativa

Il decreto-legge reca disposizioni a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. L'intervento è reso urgente dalla necessità di garantire strumenti di supporto a tutte le imprese che forniscono beni e servizi alle grandi imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e che dunque, costituiscono l'indotto, in modo da garantire loro la liquidità necessaria per il superamento degli effetti economici derivati dallo stato di crisi dell'industria da cui dipendono; inoltre, si interviene in soccorso dei lavoratori in modo da supportare la riduzione di reddito derivata dalla diminuzione dell'attività lavorativa.

L'articolo 1 della proposta normativa è finalizzato a sostenere l'accesso al credito delle PMI fornitrice di beni e servizi nei confronti di imprese a carattere strategico a livello nazionale, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonché alla procedura di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347.

L'aggravamento dell'esposizione debitoria delle suddette imprese in amministrazione straordinaria comporta difficoltà nel pagamento dei crediti vantati dalle PMI fornitrice di beni e servizi, generando un fabbisogno di liquidità per le attività correnti.

In tale prospettiva, la citata norma prevede l'accesso gratuito al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le seguenti misure di garanzia:

- a) 80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
- b) 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

Le PMI che possono beneficiare della garanzia del Fondo, alle condizioni suindicate, devono dichiarare di aver prodotto negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di garanzia, almeno il 70% del fatturato nei confronti dell'impresa committente.

Il secondo periodo del comma 2 prevede, infine, che alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal Presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza, alla data della richiesta della garanzia del Fondo, del requisito di cui al primo periodo.

L'art.2 che reca *"Istituzione del Fondo contributo in conto interesse per le imprese dell'indotto"* prevede, alle piccole medie imprese come definite dall'articolo 1, ai sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore (*"de minimis"*), ad integrazione di quanto nel precedente articolo, che può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle operazioni di finanziamento di cui sopra definendone il metodo di calcolo del contributo.

Al secondo comma viene altresì specificato che, ai fini dell'accesso al contributo di cui al comma 1, il tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore all'operazione finanziaria non può essere superiore al tasso di interesse medio praticato, nell'ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa, ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili.

Il terzo comma, prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo nonché individuato il soggetto incaricato della relativa gestione.

Infine il comma 4 definisce gli oneri dell'articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024/2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

All'art.3 recante *"Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva"* è disposto che i crediti vantati dalle imprese dell'indotto, o dagli istituti finanziari che hanno acquistato tali crediti, se anteriori all'ammissione alla predetta procedura - ove riferiti a prestazione di beni, servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, rese senza soluzione di continuità e nel rispetto delle previsioni contrattuali sino alla data in cui è disposta l'amministrazione straordinaria - sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi e dell'insolvenza.

Al secondo comma è specificato che, fermo restando quanto previsto dall'art. 166 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza recante *"atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie"* in ordine agli atti, ai pagamenti compiuti

e alle garanzie prestate dal debitore, non sono soggetti a revocatoria i pagamenti dei crediti effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

L'art.4 che reca *"Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica"* interviene, infine, a tutela dei lavoratori subordinati e **impiegati alle dipendenze** di datori di lavoro del settore privato che sospongono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale **di cui all'articolo 1**, disponendo, per il 2024, il riconoscimento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* per un periodo non superiore a sei settimane.

Al secondo comma viene individuata la relazione diretta tra la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al precedente comma 1, e la crisi dell'impresa committente, attraverso la dimostrazione del rapporto di monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. In quest'ultima ipotesi viene specificato che, si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati constituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione, il settanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

Il terzo comma definisce, al fine di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, le modalità di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa, anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori, da effettuarsi con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al quarto comma viene definito che, ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al precedente comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183."* ovvero riguardanti le consultazioni sindacali e le relative procedure. Il comma dispone la procedura seguita dai datori di lavoro per la comunicazione di attivazione dell'integrazione del reddito per i dipendenti e dunque, dispone che, previa comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all'accordo quadro di cui al comma 3 del presente articolo, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione del reddito all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui al **comma 2**.

Il comma 5 dispone che le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Al comma 6 sono definiti i periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati ai sensi del presente articolo non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale definite a seconda del tipo di attività agli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Inoltre, è specificato che, in relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui al medesimo decreto legislativo.

Il comma 7 definisce il metodo di erogazione delle integrazioni al reddito di cui al presente articolo, ovvero, direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall'INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Al comma 8 sono definiti i limiti di spesa del presente articolo, ovvero con uno stanziamento di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS, che provvede alla disciplina e ai termini e le modalità di presentazione delle domande nel rispetto del predetto limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 9, seguendo il precedente comma, dispone che qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

Il comma 10 garantisce la neutralità finanziaria dell'attività prevista nel presente articolo, svolta dall'Inps, il quale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine al **comma 11** viene definita la copertura finanziaria agli oneri derivanti dalla presente disposizione e a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale."*

Relazione tecnica

L'**art.1** dispone per le imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e con cui hanno realizzato nell'ultimo biennio il 70% del loro fatturato totale, l'accesso al Fondo di garanzia:

- c) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
- d) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

Il fondo dispone di 5.412.000.000 di euro assegnate nel bilancio 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy.

A livello nazionale, nell'anno 2022, sono state utilizzate risorse per l'attività di garanzia del fondo per circa 4,6 miliardi su un totale di richieste accettate pari a 248.298 e lo stanziamento attualmente presente risulta essere capiente per l'attività prevista nel decreto, considerando che per quello che riguarda, ad esempio, l'indotto relativo ad una delle più grandi imprese committenti come Ilva coinvolge circa 145 imprese.

Operatività del Fondo 2016 - 2022 (milioni di euro)								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Operazioni accolte (n.)	114.473	119.900	129.370	124.953	1.585.344	997.583	283.058	3.354.681
Finanziamento garantito	16.640,59	17.373,89	19.205,68	19.327,43	124.386,93	93.465,06	53.860,35	344.259,91
Garanzia concessa	11.526,95	12.196,03	13.647,19	13.309,65	105.920,71	67.612,33	42.136,15	266.349,02
Importo accantonato	825,77	842,77	1.029,84	1.116,66	12.249,98	8.457,39	4.635,32	29.157,72

Fonte: Elaborazione MIMIT dati Mediocredito Centrale S.p.A.

Lo strumento è ritenuto incisivo in quanto, osservando l'effetto leva, computato come rapporto tra le garanzie concesse e l'importo accantonato (dati aggregati del periodo 2016- 2022), il Fondo ha permesso alle imprese che hanno beneficiato della sua garanzia di sviluppare un'effetto leva pari a circa 11,8 volte la posta (vale a dire che 1 euro accantonato ha determinato circa 11,8 euro di finanziamento).

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data di entrata in vigore del presente decreto, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'art.2 prevede che, per le imprese che accedono a prestiti come definito dall'art.1, può essere riconosciuto un ulteriore beneficio per l'abbattimento del tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni, applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al 50% per cento del tasso contrattuale, calcolato attualizzando alla data di concessione dell'aiuto, della differenza tra gli interessi calcolati, nell'arco dell'intera durata dell'operazione, al tasso contrattuale e gli interessi determinati . Per tale beneficio è stato previsto un fondo con limite massimo di spesa di 15 milioni

La grandezza del fondo è stata considerata rilevando che il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 6,55%, dunque, riducendo l'interesse del 50% si arriverebbe ad una riduzione che comporterebbe un interesse per le aziende pari al 3,27%, neutralizzando interessi per finanziamenti fino ad euro 400 milioni potenziali di prestiti

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024/2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

L'art.3 dispone la prededucibilità dei crediti detenuti dalle imprese verso le imprese committenti in stato di amministrazione straordinaria e derivati da prestazione di beni, servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, rese senza soluzione di continuità, e nel rispetto delle previsioni contrattuali sino alla data in cui è disposta l'amministrazione straordinaria; La normativa di cui all'articolo 3 ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato

L'art.4 stanzia 5 milioni di euro per intervenire, a tutela dei lavoratori subordinati e impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospongono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1, disponendo, per il 2024, il riconoscimento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” per un periodo non superiore a sei settimane.

Considerando che, la norma si rivolge ad un numero di dipendenti che, per quello che riguarda a titolo esemplificativo, l'indotto dell'Ilva, è pari a 3500 unità, in virtù del carattere integrativo e della durata definita che viene predisposta dalla norma, lo stanziamento si ritiene capiente a sostenere in via emergenziale il reddito dei dipendenti di cui sopra. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, come sopra descritto, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.